

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) 283/2014 sulla promozione della connettività internet nelle comunità locali;

Vista la comunicazione della Commissione europea recante orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01), del 26 gennaio 2013;

Vista la comunicazione del 14 settembre 2016, «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei *Gigabit* europea», della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

Vista l'indagine conoscitiva dell'8 novembre 2014 su «Concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga», svolta congiuntamente da Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità per le comunicazioni;

Considerato che, nel contesto dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, i collegamenti internet a banda ultra-larga costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al lavoro, nonché di assicurare la stessa sopravvivenza delle imprese;

Ravvisato che, nel suddetto contesto di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'accesso ad internet in banda ultra larga alle famiglie meno abbienti è emersa l'esigenza di garantire loro, oltre ai servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s, anche i dispositivi necessari per fruire di tali servizi, quali *tablet* o *personal computer*;

Visti i verbali delle riunioni del 5 maggio 2020 e del 24 giugno 2020 nell'ambito delle quali il Comitato per la banda ultra larga - CoBUL ha approvato un intervento (di seguito denominato «Piano *voucher* per famiglie meno abbienti») di sostegno alla domanda finalizzato a favorire la disponibilità di connessione a internet ad almeno 30 Mbit/s da parte di famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro;

Vista la comunicazione inoltrata dal Ministro Stefano Patuanelli al Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager in data 8 maggio 2020 e il piano di interventi ad essa allegato;

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 1° luglio 2020, relativa allo «Sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultra larga in un'ottica di promozione degli investimenti e tutela di un necessario gioco concorrenziale», inviata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la decisione n. C (2020) 5269 final, del 4 agosto 2020, con la quale la Commissione europea ha ritenuto la misura a sostegno della connettività per le famiglie meno abbienti compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato;

Ritenuto che alle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente decreto possa provvedere Infratel Italia S.p.a., società *in house* del Ministero dello sviluppo economico;

Rilevata la necessità, da parte degli operatori, di poter dare seguito alle richieste dei beneficiari arrivate entro la data di chiusura dell'intervento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 agosto 2020 è sostituito dal seguente:

«Il Piano *voucher* per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre un anno dalla data di avvio dell'intervento, ferma restando la possibilità per gli operatori di cui all'art. 3 comma 8 di raccogliere le richieste fino alla medesima data ed inserirle sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a. entro e non oltre quindici giorni dalla stessa data.»

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 41

22A00586

DECRETO 24 novembre 2021.

Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
E LA FAMIGLIA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;



Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto, in particolare, l'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» previsto nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza, volto a innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto;

Considerato che la descrizione del predetto investimento prevede, quali interventi di carattere finanziario, il rafforzamento delle misure già esistenti «Nuove imprese a tasso zero» e «Smart&Start Italia» nonché dello strumento, di prossimo avvio ad operatività, «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito dall'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto l'allegato della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che, per ogni investimento e riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede obiettivi, traguardi e indicatori, con un calendario indicativo per il relativo conseguimento e che, con riferimento al medesimo investimento «Creazione di imprese femminili», conferma la previsione del potenziamento finanziario delle tre citate misure, indicando, altresì, la necessità di prevedere criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi il principio «non arrecare un danno significativo» e la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e degli accordi operativi con gli intermediari finanziari;

Considerato, altresì, che il medesimo allegato nel prevedere, nell'ambito dello stesso investimento «Creazione di imprese femminili», la realizzazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e comunicazione, pone in capo al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri l'attuazione di una campagna pluriennale di informazione e di comunicazione;

Visto l'art. 1, commi da 97 a 104, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplinano l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che disciplina le modalità di azione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile in attuazione del comma 103, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo, tra l'altro, l'articolazione degli interventi del medesimo Fondo nelle seguenti linee di azione:

a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, individuati dal capo II del decreto;

b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, individuati dal capo III del decreto;

c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, individuate dal capo V del decreto;

Viste le disposizioni del titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, istitutivo di una misura per l'autoimprenditorialità volta a sostenere la creazione e lo sviluppo delle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le successive relative modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2021, recante «Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185», che detta la vigente disciplina attuativa della misura;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, per l'investimento 1.2 «Creazione di impresa femminili», assegna al Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'importo complessivo di 400 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;



Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerata, pertanto, la necessità di fornire le necessarie disposizioni per l'attuazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» della Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del PNRR, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali e europee di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) PNRR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) decreto 30 settembre 2021: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, che disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile in attuazione del comma 103, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) NITO-ON: la misura per l'autoimprenditorialità di cui al titolo I, capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020;

d) *Smart&Start* Italia: la misura per la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

e) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

f) Soggetto gestore: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, della quale il Ministero si avvale per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi a valere sul Fondo impresa femminile, sulla misura NITO-ON e sulla misura *Smart&Start* Italia.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto è volto a consentire la realizzazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del PNRR attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura NITO-ON e della misura *Smart&Start* Italia e detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell'ambito delle predette misure.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse disponibili e gestione degli interventi

1. L'ammontare delle risorse del PNRR destinate all'investimento «Creazione di imprese femminili» di cui all'art. 2, pari a complessivi euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), è ripartito secondo i seguenti importi:

a) euro 160.000.000,00 (centosessantamila/00) per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette risorse sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:

a.1) un importo pari a euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) è destinato agli interventi del capo II, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;

a.2) un importo pari a euro 121.200.000,00 (centoventunomilioni duecentomila/00) è destinato agli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»;

b) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;

c) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura *Smart&Start* Italia.



2. Le restanti risorse destinate all'investimento «Creazione di imprese femminili», nel limite di euro 40.000.000,00 (quarantamila/00), sono utilizzate per l'attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, con facoltà, ove utile alla migliore realizzazione delle iniziative, di attivare sinergie, anche in forma di concorso finanziario su progetti di comune interesse, con gli interventi per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, individuati dal capo V del decreto 30 settembre 2021. Una quota di dette risorse pari ad euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) è utilizzata dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari almeno al 40% delle risorse di cui al comma 1 assegnate per gli interventi di incentivazione alle imprese è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

4. La gestione delle risorse del PNRR destinate alle misure di cui al comma 1 e gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento «Creazione di imprese femminili» sono affidati al soggetto gestore previa stipula di un apposito accordo di finanziamento tra il Ministero e il medesimo soggetto gestore, con il quale sono definiti i compiti di esecuzione di quest'ultimo.

Art. 4.

Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR

1. L'ammissibilità al finanziamento a valere sulle risorse di cui al presente decreto dei programmi di investimento e dei piani di impresa presentati nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 1, è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l'accesso alle agevolazioni è valutato sulla base dei seguenti elementi:

a) rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione europea;

b) rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l'ambiente;

c) concorso al raggiungimento dell'«obiettivo digitale»;

d) conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono verificati dal soggetto gestore in sede di istruttoria delle domande di agevolazione e monitorati nel corso della realizzazione dei programmi finanziati, anche attraverso l'indicazione di specifica documentazione e di dichiarazioni da produrre da parte delle imprese beneficiarie, ai fini della fruizione e del mantenimento delle agevolazioni concesse. Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna

delle misure di cui all'art. 3, comma 1, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all'uso impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano. Con i medesimi provvedimenti sono, altresì, specificati:

a) le condizioni per il rispetto del principio DNSH, ivi comprese esclusioni di carattere settoriale;

b) le modalità per assicurare che l'investimento «Creazione di imprese femminili» contribuisca all'obiettivo digitale garantendo, in particolare, il rispetto del «tagging» stimato pari al 40 per cento;

c) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;


d) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - *NextGenerationEU* e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

e) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

f) l'eventuale destinazione delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, nella disponibilità del Ministero al rafforzamento finanziario di interventi previsti dal capo V del decreto 30 settembre 2021, esercitando la facoltà di cui al medesimo art. 3, comma 2;

g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

3. Il Ministero, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento «Creazione di imprese femminili», così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2021

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro
per le pari opportunità
e la famiglia*
BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 23

22A00667

DECRETO 1° dicembre 2021.

Termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi per il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI, finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del «Green New Deal italiano».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare l'art. 23, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo stesso è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalità, tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede, al comma 2, che per il perseguimento delle finalità di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019, che illustra «Il Green Deal europeo», con la quale si ribadisce l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente attraverso una strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse, nonché a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, attraverso una transizione giusta e inclusiva;

Visti i commi da 85 a 90 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che recano un complesso di misure concernenti il «Green and Innovation Deal» italiano, destinate all'aumento della sostenibilità ambientale, all'efficientamento energetico e all'innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla citata comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 90, lettera a), della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che, per le finalità di cui al comma 86 del medesimo articolo, possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del più volte citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a supporto della realizzazione di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, di programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;

Vista altresì la lettera b) del predetto comma 90, che prevede che, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) del medesimo comma relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, può essere concesso un contributo a fondo perduto, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo;

